

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) IRENE FORMAGGIA

Seduta del 11/11/2025

### FATTO

Il ricorrente afferma che aveva concluso un contratto di cessione del quinto (n. \*205) con altro intermediario, in data 27/02/2017, per un capitale lordo mutuato di € 29.808,00 da rimborsare in 108 rate mensili da € 276,00 ciascuna; che il contratto era stato estinto anticipatamente in data 28/02/2021, dopo il pagamento di 45 rate, senza che gli venissero restituiti gli oneri *pro quota* spettanti; che successivamente, in data 29.1.2021, aveva concluso un contratto di cessione del quinto (n. \*138) con l'intermediario convenuto, per un capitale lordo mutuato di € 36.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 300,00 ciascuna; che il finanziamento era stato estinto anticipatamente in data 28/02/2025, dopo il pagamento di 48 rate, senza che gli venissero restituiti gli oneri *pro quota* spettanti; che al reclamo presentato per entrambi i contratti in data 14/07/2025 l'intermediario aveva fornito riscontro negativo. Ha formulato la domanda nei seguenti termini:

*1. Su queste basi, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio di ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad Euro 3.108,10, in applicazione del menzionato criterio proporzionale razione temporis, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto;*

*in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll.Coordinamento 26525/2019); in ogni caso si chiede :*

*2. la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;*

*3. la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che codesto spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente;*

*4. la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese della procedura;*

*5. il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.*

Il ricorrente ha conteggiato l'importo preteso sulla base di due prospetti: quello attinente al contratto n. \*205, per totali € 1.131,90; quello attinente al contratto n. \*138, per totali € 1.788,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma, dal punto di vista normativo, che è tutt'ora valido e applicabile al caso di specie l'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950, norma che ha previsto l'obbligo per gli intermediari del comparto "cessione del quinto" ad indicare al consumatore quali costi non gli siano rimborsabili, così ingenerando in capo agli enti finanziatori il "legittimo affidamento" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi "up-front" (non rimborsabili) e costi "recurring" (rimborsabili); che la CGUE, con sentenza del 9 febbraio 2023, rifacendosi all'esistenza del "PIES" quale elemento di specificità nei contratti di credito immobiliare che garantirebbe la tutela della trasparenza verso il mutuatario, ha affermato che *"stanti tali condizioni siffatto diritto [alla riduzione del costo totale del credito] non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato"*; che i principi della predetta sentenza CGUE possono essere applicati pienamente anche alla presente fattispecie. Dal punto di vista fattuale, afferma che il cliente ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante un conteggio estintivo, mai contestato, calcolato sulla base del modulo SECCI, documento a garanzia della tutela della trasparenza verso il cliente e delle clausole del contratto approvate e accettate dal cliente; che nel Contratto sono chiaramente indicate le modalità di calcolo del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata ex art. 125 – sexies TUB, e, precisamente, sono illustrati anche i costi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, ossia i "costi di istruttoria" e i "costi per l'intermediario del credito", oltre che gli "oneri erariali", tutti oneri che restano a carico del cliente (o, comunque, del titolare del Contratto) in quanto riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella stipulazione del Contratto e nella concessione ed erogazione del credito.

L'intermediario così conclude : *"Alla luce di quanto sopra rilevato e delle presenti controdeduzioni che si chiede vengano adeguatamente valutate da codesto Collegio, Banca Sistema chiede che sia dichiarata l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso"*.

Il cliente ha espressamente rinunciato alle repliche (il 28.10.2025).

## DIRITTO

È utile in premessa ripercorrere il quadro normativo che regola la fattispecie.

Alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio (CQS) e di delegazione di pagamento si applica la disciplina del credito al consumo.

L'estinzione anticipata del contratto è disciplinata dall'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario (TUB), come riformulato dall'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.07.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.07.2021).

La suddetta legge di conversione prevedeva, quale criterio temporale, che: *“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

Con sentenza n. 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/21, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*.

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che: *“L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor”*.

Per quanto riguarda i finanziamenti stipulati in data precedente al 25 luglio 2021, l'art. 27 (Estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo) del decreto legge 10 agosto, n. 104 (cosiddetto *Decreto “Omnibus”*), convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136, richiamando il diritto dell'unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, conferma la riduzione di tutti i costi sostenuti dal cliente, siano essi ricorrenti (*recurring*) o istantanei (*up front*), escluse le imposte.

Ciò premesso, entrando nel merito della fattispecie in esame, si osserva, in fatto, che entrambi i contratti sono stati sottoscritti prima del 25 luglio 2021, data dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/21.

Per il prestito n. \*205 stipulato (con altro intermediario) in data 27/02/2017, per un capitale lordo mutuato di € 29.808,00 da rimborsare in 108 rate mensili da € 276,00 ciascuna, che prevede l'estinzione anticipata (28/02/2021), dopo il pagamento di 45 rate (una rata è rimasta insoluta), è prodotta la quietanza liberatoria rilasciata dall'intermediario in data 25.5.2021 che attesta l'estinzione del finanziamento a decorrere dall'1.3.2021. Per il caso di estinzione anticipata, il contratto in esame prevede, per quanto più interessa, che il tasso di interesse trattenuto anticipatamente è pari ad € 6.845,07 per un valore attualizzato del prestito corrispondente ad € 22.022,53; che l'importo totale dovuto dal cedente è pari ad € 29.808,00, di cui € 21.022,53 per totale erogato e € 8.785,47 per interessi e commissioni. Il modulo SECCI aggiunge che il TAN (Tasso Nominale Annuo) è pari al 6,02%; che l'importo totale degli interessi è pari ad € 6.845,07; che i costi di istruttoria sono di € 450,00; che i costi dell'intermediario del credito sono di € 1.490,40, non rimborsabili, così come quelli connessi alle attività inerenti alla erogazione del credito. Non risultano in atti rimborsi successivi all'estinzione del prestito.

Rapportando la fattispecie del prestito in esame alla disciplina normativa e all'orientamento della giurisprudenza dei collegi, si sottolinea che, per i contratti stipulati – come quello di specie ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. *“curva degli interessi”* (in continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene – considerando le commissioni a favore dell'intermediario come *recurring* (da rimborsare con criterio contrattuale della curva degli interessi) e le commissioni di distribuzione come *up front*, e tenendo conto di uno schema analogo adottato, *ex multis*, nella decisione del Collegio di Milano n.10635/2024 – il risultato è di € 712,68.

Trattasi dunque di importo inferiore a quanto richiesto dal cliente, dal momento che questi ha preteso l'applicazione del criterio *pro rata temporis* per tutti i costi oggetto di ricorso. Al ricorrente va dunque in

questa sede riconosciuto, per il primo contratto, l'importo inferiore come sopra indicato.

Per il prestito n. \*138 stipulato in data 29.1.2021, con l'intermediario convenuto, per un capitale lordo mutuato di € 36.000,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 300,00 ciascuna, l'estinzione anticipata coincide con la data del 28/02/2025, dopo il pagamento di 48 rate (due delle quali rimaste insolute). Sono in atti il conteggio estintivo emesso dall'intermediario l'11/03/2025, la quietanza liberatoria rilasciata dall'intermediario in data 12.3.2025 (che attesta l'estinzione del finanziamento a decorrere dall'1.3.2025), il modulo SECCI, documenti dai quali risulta, per quanto più interessa, che il TAN è pari al 4,64% fisso; che l'importo totale degli interessi ammonta a € 7.246,96; che il TAEG è pari al 7,35% ed è comprensivo di tutti i costi del credito (interessi, costi istruttoria pari ad € 640,00, imposta di € 71,88, costi intermediario del credito pari ad € 2.340,00); che commissioni, costi, ulteriori eventuali oneri e servizi non sono ripetibili perché connessi alla concessione ed erogazione del credito e in ciò esauriti. Non risultano in atti rimborsi successivi all'estinzione del credito.

Come effettuato per il precedente contratto, anche per questo secondo contratto, rapportando la fattispecie alla disciplina normativa e all'orientamento della giurisprudenza dei collegi, si deve ripetere ciò che si è testé evidenziato per il precedente prestito, e cioè che, per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. “*curva degli interessi*” (in continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene – considerando le commissioni a favore dell'intermediario come *recurring* (da rimborsare con criterio contrattuale della curva degli interessi) e le commissioni di distribuzione *up front*, e tenendo conto di uno schema analogo adottato, *ex multis*, nella decisione del Collegio di Milano n. 10635/2024 – il risultato di € 1.143,14, da riconoscersi dovuti al ricorrente.

Complessivamente dunque, per entrambi i contratti considerati, le somme dovute al cliente – già arrotondate – ammontano a € 1.856,00 (€ 712,68 + € 1.143,14).

Trattasi dunque di importo inferiore a quanto richiesto dal cliente, dal momento che questi ha preteso l'applicazione del criterio *pro rata temporis* per tutti i costi oggetto di ricorso. Al ricorrente va dunque in questa sede riconosciuto l'importo inferiore di complessivi € 1.856,00.

Il ricorrente chiede anche, genericamente, “*la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza*”. La domanda va respinta, non essendo supportata da alcuna evidenza probatoria. Invero, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, la mancata produzione delle buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui la cliente chiede rimborso determina il rigetto della richiesta di rimborso, stante la necessità di applicare i criteri generali in tema di riparto dell'onere della prova.

Il ricorrente chiede inoltre gli interessi legali, dal reclamo al saldo. Tale domanda può essere accolta, proprio in base alla formulazione fattane dal ricorrente, ed in conformità con l'orientamento ormai consolidato del Collegio di Coordinamento (Collegio di coordinamento, decisione n. 5304/13) e dei Collegi territoriali.

Infine, il ricorrente chiede la rifusione delle spese di assistenza tecnica, quantificate in € 200,00. La domanda, peraltro non formulata nel reclamo, non può essere accolta. Ed invero, non è necessaria davanti all'ABF la presenza di un legale per assistere il cliente-consumatore (secondo la regola di base stabilita dalla Corte di Giustizia nella decisione 14 giugno 2017, causa C-75-16). Questi tuttavia, nell'ambito delle procedure ADR (cui è riconducibile quella svolta dall'ABF), ha la facoltà di farsi assistere da un avvocato (art.141 ter, comma 4, Codice del Consumo); tale scelta è però giustificata



ove si riscontrino complesse questioni giuridiche sostanziali o procedurali (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/25), circostanza che non ricorre nel caso di specie, stante l'orientamento ormai consolidato formatosi sulle varie questioni oggetto della presente controversia.

Il ricorso va, conclusivamente, accolto parzialmente, nei termini di cui alla motivazione, con le conseguenti pronunce di cui al dispositivo.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.856,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TINA